



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

A TUTTE LE COLLEGHE

A TUTTI I COLLEGHI

Alessandria, 4 Ottobre 2023

OGGETTO: Accertamento dell'esercizio effettivo della professione di avvocato a sensi dell'art. 21 della l. 247/2012, e del D.M. 47/0216, in relazione al triennio 2020 - 2022.

Care Colleghe e cari Colleghi,

a sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 47/2016, questo Consiglio deve effettuare la verifica relativa alla sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, per il triennio di cui all'oggetto, anche al fine di operare la necessaria revisione dell'Albo, degli elenchi e dei registri.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dello stesso decreto la professione forense si considera esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'Avvocata/o:

- a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;**
- b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale,** anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata,** comunicato al Consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto **l'obbligo di aggiornamento professionale** secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense: ricordiamo al riguardo che, in deroga all'art. 12 del Regolamento n. 6 del 14.7.2014, ognuno dei tre anni in oggetto è valutato autonomamente in virtù delle specifiche disposizioni contenute nelle allegate delibere del CNF, dei cui Vi preghiamo di prendere visione, unitamente alla nostra comunicazione in data 8.6.2022.

f) ha in corso **una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.**

Come già ben sapete, la mancanza dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta purtroppo, non sussistendo giustificati motivi (indicati dall'art. 21, 7° comma della legge professionale), la cancellazione dall'Albo: una volta cancellato dall'Albo l'Avvocato non potrà esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta definitiva.

Invitiamo pertanto ciascun Avvocata/o iscritto all'albo, che abbia compiuto cinque anni di iscrizione, ad inviare a questo Consiglio, all'indirizzo PEC: ord.alessandria@cert.legalmail.it, **entro il 30.11.2023**, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a sensi della D.M. 45/2000, relativa alla sussistenza - a tutto il 31/12/2022 - dei prescritti requisiti, che il Consiglio verificherà ai fini del controllo anzidetto.

La dichiarazione sostitutiva non è necessaria, in relazione il requisito di cui al punto e) per coloro che hanno già inviato chiarimenti al Consiglio in sede di verifica del rispetto dell'obbligo formativo per il triennio in questione.

Il Consiglio dell'Ordine resta in ogni caso a Vostra disposizione per fornire i chiarimenti e l'assistenza necessari.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Paolo Ponzio





PEC MASSIVA + SARC
8/6/22

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

Alessandria, li 8 Giugno 2022

A tutte le Colleghe e a tutti i Colleghi

Obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022

Carissimi Colleghe e Carissimi Colleghi,

in considerazione delle difficoltà che hanno interessato la nostra professione nel periodo pandemico, nonché della eccezionalità del regime relativo alla valutazione degli obblighi formativi (disciplinato dalle delibere del CNF n.ri 168/2020, 310/2020 e 513/2021, che nuovamente Vi inviamo), in virtù del quale, in deroga all'art. 12, comma 3 del Regolamento del C.N.F. n. 6/2014, ognuno degli anni indicati è considerato come oggetto di valutazione autonoma, questo Consiglio, con delibera in data 31.05.2022, ha deciso, in via del tutto eccezionale, di concedere un termine fino al 31.12.2022, per il conseguimento di eventuali crediti che potranno essere imputati al 2020 e 2021, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo.

Vi invitiamo quindi a verificare le Vostre rispettive posizioni, sulla scorta del risultanze della piattaforma "Riconosco", nonché delle possibilità di compensazione previste dalle delibere sopra riportate, in relazione ai due anni sopra indicati, nonché, ovviamente, a quello corrente.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Paolo Ponzio



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi*

Roma, 21 dicembre 2021

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA.

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto alcuni provvedimenti adottati in materia di formazione continua.

Colgo l'occasione per rivolgere a Te ai Tuoi iscritti i più sinceri auguri per le prossime festività.

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 50-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 17 DICEMBRE 2021

OMISSIS

DELIBERA n. 513
FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio Nazionale Forense,

- considerato che l'emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli Avvocati avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute e che, allo stato, tanto è possibile mantenendo adeguato distanziamento sociale oppure attraverso la formazione a distanza;
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche (di seguito: *Regolamento*), il C.N.F. è competente a concedere l'accreditamento per la Formazione a distanza salvo se riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F. (di seguito: *Commissione centrale*), circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)" (di seguito: *Nota tecnica FAD*);
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 c. 3 del Regolamento gli Ordini hanno poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati a livello locale o distrettuale;
- considerato che il C.N.F., in virtù della propria delibera-quadro n. 16 del 23 ottobre 2015, ha stipulato protocolli d'intesa per la formazione con alcune associazioni forensi maggiormente rappresentative riconoscendo, all'attività di formazione e aggiornamento dalle stesse svolta nell'area giuridica di loro competenza, valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento ed autorizzandole ad attribuire agli eventi dalle stesse organizzate nell'area giuridica di loro competenza, i crediti formativi secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale;

- considerata la necessità di facilitare e incrementare il ricorso alla formazione a distanza in virtù dell'emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni relative vigenti che vietano l'assembramento di persone;
- considerato che la mole di richieste relative all'accREDITamento di eventi con la metodologia della FAD non consentirebbe un rapido accREDITamento degli stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti;
- considerato che la Nota tecnica FAD stabilisce al punto 2.2., ai fini dell'accREDITamento, l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto;

delibera che

- 1) in deroga agli artt.17 c. 2 e 22 c. 7 del Regolamento, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale, che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- 2) in deroga agli artt.17 c. 2 e 22 c. 7 del Regolamento, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 del Regolamento e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale, che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- 3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
- 4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al citato Regolamento e alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla Nota tecnica FAD;
- 5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022;

inoltre,

- considerato che l'emergenza COVID 19 persiste ed impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale;

- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli artt. 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
- tenuto conto della propria delibera n. 168 del 20 marzo 2020;
- tenuto conto della propria delibera n. 310 del 18 dicembre 2020;
- in deroga all'art. 12 del Regolamento,

delibera che

- 6) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento;
- 7) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247/2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
- 8) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla Segreteria per le comunicazioni

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 21 dicembre 2021

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria





Numero di protocollo : AMM21/12/20.040127U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente ff.
Avv. Maria Masi*

Roma, 21 dicembre 2020

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA E
RINNOVO LICENZE PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS.**

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa del 18 dicembre 2020, avente ad oggetto alcuni provvedimenti adottati in materia di formazione continua.

Con l'occasione, Ti informo che sono state rinnovate per l'anno 2021 le licenze relative alla piattaforma Microsoft Teams, dedicata alla formazione da remoto degli iscritti.

Un caro saluto

LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488

www.consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 34-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 DICEMBRE 2020

OMISSIS

Il Cons. Mario Napoli dichiara di astenersi dalla votazione.

DELIBERA n.310
FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio

- considerato che l'emergenza COVID 19 persiste ed impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale;
- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
- tenuto conto della propria delibera n. 168 del 20 marzo 2020;
- in deroga all'art. 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche

delibera che

- 1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
- 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
- 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
- 4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (*cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie*), e residuati rispetto

alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (*i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo*) potranno essere imputati all'obbligo formativo per l'anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla Segreteria per le comunicazioni

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 21 dicembre 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Rosa Capria'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE' around the perimeter and a central emblem featuring a scale of justice and a book. The stamp is partially obscured by the signature.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

**DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 12-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 20 MARZO 2020**

OMISSIS

DELIBERA n.168
FORMAZIONE CONTINUA E TIROCINIO

Il Consiglio Nazionale Forense,

- considerato che l'emergenza COVID 19 impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale;
- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
- in deroga all'art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche

delibera che

- 1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
- 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
- 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
- 4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Inoltre

- considerati i provvedimenti governativi che hanno disposto la sospensione dell'attività giudiziaria e limitato l'attività da svolgersi presso gli studi legali professionali, così come negli uffici legali di enti e amministrazioni pubbliche in cui viene svolto il tirocinio forense;
- considerati altresì i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado

invita

- gli iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti;
- i Consigli dell'Ordine degli Avvocati a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali e a promuovere attività formative a distanza;
- le Scuole Forensi a consentire il completamento dei corsi di formazione per l'accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza

delibera

di presentare al Ministro della Giustizia richiesta di provvedimento che, in deroga al disposto dei cui all'articolo 8 comma 4 del DM 17 marzo 2016 n. 70, consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito a venti udienze nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.


Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 20 marzo 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria





Numero di protocollo : AMM02/12/20.039938U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi*

Roma, 2 dicembre 2020

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: FORMAZIONE CONTINUA.

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa del 19 novembre 2020, avente ad oggetto la proroga del termine di validità della delibera n. 193 del 20 aprile 2020, inizialmente previsto al 31 dicembre 2020, fino al 31 dicembre 2021.

Un caro saluto

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 29-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 19 NOVEMBRE 2020

OMISSIS

DELIBERA n.280 PROROGA DELIBERA FORMAZIONE

Il Consiglio, sentita la Cons. Scarano,
vista la propria delibera n.193 assunta in data 20 aprile 2020, che qui integralmente si riporta:

DELIBERA n. 193 FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio Nazionale Forense,

- considerato che l'emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli Avvocati avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute e che, allo stato, tanto è possibile mantenendo adeguato distanziamento sociale oppure attraverso la formazione a distanza,
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche, il CNF è competente a concedere l'accreditamento per la Formazione a distanza salvo se riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale, circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)",
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini hanno poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati a livello locale o distrettuale,
- considerato che il C.N.F., in virtù della propria delibera – quadro n. 16 del 23 ottobre 2015, ha stipulato protocolli d'intesa per la formazione con alcune associazioni forensi maggiormente rappresentative riconoscendo, all'attività di formazione e aggiornamento dalle stesse svolta nell'area giuridica di loro competenza, valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento ed autorizzandole ad attribuire agli eventi dalle stesse organizzate nell'area giuridica di loro competenza, i crediti formativi secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F.;

- considerata la necessità di facilitare e incrementare il ricorso alla formazione a distanza in virtù dell'emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni relative vigenti che vietano l'assembramento di persone;
- considerato che la mole di richieste relative all'accreditamento di eventi con la metodologia della FAD non consentirebbe un rapido accreditamento degli stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti,
- considerato che la "Nota tecnica sull'accreditamento dell'attività di formazione a distanza (FAD)" stabilisce al punto 2.2., ai fini dell'accreditamento, l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.

delibera che

- 1) in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- 2) in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F, per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- 3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
- 4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza";
- 5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2020.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

considerato che continuano a sussistere le esigenze emergenziali causate dal COVID 19 e che gli eventi formativi in presenza, allo stato, sono vietati e che non si ha alcuna certezza sulla fine del momento emergenziale;

delibera

Di prorogare il termine di validità della suindicata delibera n. 193 del 20/04/2020, inizialmente previsto al 31/12/2020, fino al 31/12/2021.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.

Roma, 2 dicembre 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

